

COMMISSIONE

Publicazione di una domanda di cancellazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 314/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla cancellazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 2

«ARROZ DEL DELTA DEL EBRO»

N. CE: ES/PGI/005/0336/03.03.2004

IGP DOP

1. Denominazione Registrata di cui si propone la cancellazione:

«Arroz del Delta del Ebro» ⁽¹⁾

2. Stato membro o Paese terzo:

Spagna

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Cereali

4. Persona o organismo che presenta la richiesta di cancellazione:

Nome: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Arroz del Delta del Ebro»

Indirizzo: C/Prim 92
E-43870 Amposta (Tarragona)

Tel. (34) 977 70 10 20

Fax (34) 977 70 01 90

E-mail: info@arrosaires.com

Tipo di interesse legittimo a presentare la richiesta:

La richiesta di cancellazione è presentata dalla stessa associazione che ha chiesto la registrazione ed è presentata contemporaneamente alla domanda di registrazione della denominazione d'origine protetta «Arroz del Delta del Ebro» o «Arrós del Delta de l'Ebre».

(¹) GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1.

5. Motivi della cancellazione

Il prodotto è stato inizialmente classificato nella Comunità autonoma d'origine (Catalogna) come denominazione di qualità («Denominación de Calidad») «Arroz del Delta del Ebro» nel 1985 ed omologato a livello nazionale come denominazione specifica («Denominación Especifica»). Tenuto conto dell'interesse della sua protezione a livello internazionale nella Comunità europea e per attenersi ai termini stabiliti all'epoca per la presentazione di una domanda a livello comunitario, nel 1993 l'associazione ha presentato un fascicolo alla Commissione, ai fini della registrazione del prodotto come «Arroz del Delta del Ebro» indicazione geografica protetta.

L'indicazione geografica protetta «Arroz del Delta del Ebro» è stata quindi iscritta nel registro comunitario delle DOP e delle IGP il 21 giugno 1996, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'associazione richiedente ritiene che l'«Arroz del Delta del Ebro» possieda caratteristiche specifiche attribuibili esclusivamente alla zona geografica delimitata o all'ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani, che la sua produzione e trasformazione abbiano luogo interamente entro i limiti della zona geografica delimitata e che, pertanto, esso sia rispondente ai criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 510/2006 per essere registrato come denominazione d'origine protetta.

Per tali motivi l'associazione chiede la cancellazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, nel registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette, dell'indicazione geografica protetta «Arroz del Delta del Ebro» e la sua contemporanea registrazione nel suddetto registro come denominazione d'origine protetta «Arroz del Delta del Ebro» o «Arrós del Delta de l'Ebre».
